

REGOLAMENTO (CE) N. 237/2008 DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2008

che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure vigenti

- (1) Il 22 gennaio 2001, con il regolamento (CE) n. 132/2001 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 33,25 EUR per tonnellata («le misure esistenti») sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, originario, fra l'altro, dell'Ucraina. L'inchiesta che ha portato all'istituzione di tali misure è denominata di seguito «l'inchiesta iniziale».
- (2) Il 17 maggio 2004, in seguito ad un riesame intermedio parziale, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 993/2004 ⁽³⁾, ha esentato dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 132/2001 le importazioni nella Comunità del prodotto in esame fabbricato da società i cui impegni sarebbero stati accettati dalla Commissione. Con il regolamento (CE) n. 1001/2004 della Commissione ⁽⁴⁾, gli impegni sono stati accettati per un periodo di sei mesi e con il regolamento (CE) n. 1996/2004 della Commissione ⁽⁵⁾, per un ulteriore periodo sino al 20 maggio 2005. Tali impegni avevano lo scopo di tenere conto di alcuni effetti dell'allargamento dell'Unione europea a venticinque Stati membri avvenuto il 1º maggio 2004.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 183 del 20.5.2004, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 344 del 20.11.2004, pag. 24.

- (3) Con il regolamento (CE) n. 945/2005, in seguito ad un riesame intermedio la cui portata era limitata alla definizione del prodotto in esame, il Consiglio ha deciso che era necessario chiarire la definizione del prodotto in esame e che le misure in vigore dovevano applicarsi al prodotto in esame qualora incorporato in altri concimi, proporzionalmente al loro contenuto di nitrato di ammonio, con altre sostanze e elementi nutritivi marginali.
- (4) In seguito ad un riesame in previsione della scadenza avviato nel gennaio 2006, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 442/2007 ⁽⁶⁾, ha rinnovato queste misure al loro livello attuale per un periodo di due anni. Le misure consistono in dazi specifici.

2. Domanda di riesame

- (5) Una richiesta di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base è stata presentata dalla società per azioni aperta Azot Cherkassy («il richiedente»), un produttore esportatore dell'Ucraina. La domanda si limitava all'esame del dumping concernente il richiedente.
- (6) Nella domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, il richiedente sosteneva che le circostanze relative al dumping che avevano portato all'istituzione delle misure in vigore erano cambiate e che tali cambiamenti erano duraturi. Il richiedente dichiarava inoltre che da un confronto tra il valore normale calcolato sulla base dei suoi costi o prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione nella Comunità sarebbe emerso un dumping di gran lunga inferiore al livello delle misure in vigore. Pertanto, egli riteneva che per compensare il dumping non fosse più necessario mantenere le misure ai livelli attuali.

3. Inchiesta

- (7) Il 19 dicembre 2006, avendo constatato, sentito il comitato consultivo, che la domanda conteneva sufficienti elementi di prova prima facie, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ⁽⁷⁾.

⁽⁶⁾ GU L 106 del 24.4.2007, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 311 del 19.12.2006, pag. 57.